

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2291

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RONCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2003

—————

Divieto di praticare il *bungee jumping*

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il *bungee jumping* nato come un antico rituale iniziatico in Oceania, è divenuto oggi niente di più che un'«attività estrema», in cui oltre un milione di persone hanno provato cosa vuol dire «lasciarsi attrarre dalla forza di gravità».

Il presente disegno di legge dispone il divieto assoluto nella pratica del *bungee jumping* o «salto con l'elastico» a causa della sua assoluta pericolosità.

Non si può infatti ignorare che soltanto poco più di un anno fa, e precisamente il 1° maggio 2002, un tragico incidente tolse la vita a due giovani al Ponte di Arrone in provincia di Terni.

Tale attività che non può e non deve essere definita né un'attività lucida né un'attività sportiva non può e non deve essere tollerata da una società che si definisce civile.

È necessario, infatti, operare scelte, anche legislative, che permettano ai giovani di divertirsi senza mettere in pericolo la loro vita con l'illusione di «provare nuove emozioni».

Bisogna quindi sforzarsi affinché si creino valide alternative alla pratica di queste attività nella consapevolezza che la vita è un bene inestimabile ed in quanto tale non può essere sottoposto a rischi di alcun genere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È vietato praticare il *bungee jumping* sia in luoghi privati che in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. È altresì vietato assistervi anche in veste di spettatore.

Art. 2.

1. La violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, è punita con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 10.000 euro.

2. La violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 2, è punita con la multa fino a 2.500 euro.

